



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 2 – 1
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali dei Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

Oggetto: Pareri di congruità – ulteriori chiarimenti

Pervengono tuttora, da taluni Collegi, delle richieste di parere in ordine all'abolizione della funzione di opinamento delle parcelle professionali.

Com'è noto, questo Consiglio Nazionale ha già espresso un proprio parere in merito (con circolare del 6 marzo 2013) e, non essendo intervenuto nelle more alcun mutamento del quadro normativo, non sussiste ragione obiettiva per rivedere tale orientamento e(o) diversamente discostarsene.

Cionondimeno giova evidentemente ribadire quanto segue.

In ragione dell'abolizione della “*tariffa legalmente approvata*” (tuttora richiamata dall'art. 633, comma 1, punto 3, del c.p.c.) – nell'ordinamento professionale dei Geometri non è (più) rinvenibile una disposizione di legge che contempli un potere di opinamento delle parcelle professionali. E paventare una “ultrapplicabilità” dell'art. 633 c.p.c. (che deriverebbe dalla mancata abrogazione *espressa* della disposizione medesima) mal si concilia con quanto sancito dal comma 5 dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, ai sensi del quale “*sono [altresì] abrogate [tutte] le disposizioni [pre]vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinvia[va]no alle tariffe [professionali]*”.

E' per effetto di quest'ultima statuizione che – per converso - devono ritenersi *tacitamente* abrogate (pur in difetto, dunque, di una “norma di coordinamento”)

anche le disposizioni degli artt. 2233 c.c., 636 e 637 c.p.c., nella parte in cui (presupponendola!) rinviano (ancora) ad una *“tariffa legalmente approvata”*.

Pertanto, a seguito della (definitiva) abolizione delle *tariffe* professionali, nei rapporti con i committenti privati i liberi professionisti (ad eccezione degli avvocati, v. *infra*) dispongono unicamente dei *parametri* ministeriali dettati *“per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei [loro] compensi”* (D.M. Giustizia n. 140/12). Ciò in forza del principio secondo cui *“il compenso per le prestazioni professionali è pattuito [...tra le parti] al momento del conferimento dell'incarico professionale”* (cfr. commi 2 e 4 dell'art. 9 cit.). Con l'ineluttabile conseguenza che - in sede di procedimento monitorio - i professionisti possono soltanto fornire prova scritta di tale pattuizione.

Gli avvocati possono invece invocare dei *“parametri [...da applicarsi ...] in caso di mancata determinazione consensuale [dei compensi]”* (e, per l'effetto, avanzare istanza di opinamento delle proprie parcelle), come emerge chiaramente dal **combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'art. 13 della legge n.247/12** (cui peraltro si è inequivocabilmente riferita la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 19427 dell'8 luglio 2021: *“in tema di liquidazione del compenso all'avvocato”*!).

Per i Geometri non esistono quindi siffatti parametri (di pari portata e con identiche finalità), giacché – si ripete - il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 afferisce alla sola *“liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”*.

Non a caso, in passato il CNGeGL ed altri Consigli Nazionali hanno insistentemente formulato la proposta (utile, perdi più, all'eliminazione di una discrasia tra le diverse discipline ordinistiche) di estendere a tutte le Professioni tecniche (anche) l'applicazione del succitato art. 13 della l. 247/12 (così come – ai sensi art. 19 *quaterdecies*, comma 2, del d.l. n. 148/17 – era stato sancito per l'art. 13 *bis* della stessa legge).

Alla luce di tutto quanto suesposto, si ritiene opportuno che, laddove il Giudice dovesse inopinatamente invitare il professionista (geometra) ad integrare - per mezzo di un parere di congruità - la documentazione posta a sostegno del proprio ricorso monitorio, il Collegio interessato chieda direttamente allo stesso magistrato maggiori delucidazioni: sulla base di quali premesse (ed in applicazione di quali parametri) rilasciare detto parere (tenendo peraltro presente che - ai sensi della nuova legge sull'equo compenso e limitatamente, perciò, ai soli rapporti professionali con i cd committenti forti - sembrerebbe che il giudice possa richiedere un parere di congruità solamente in sede di *“rideterminazione del compenso”*; v. art. 3, comma 6, legge n. 49/23).

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE

(Dr Avv. Francesco Scorza)